

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Altre spese relative a più esercizi

03

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Visto di conformità

04

RISCOSSIONE - Prescrizione

05

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

LAVORO

07

PREVIDENZA

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Spese relative a più esercizi - Altre spese relative a più esercizi - Migliorie su beni di terzi - Deducibilità - Condizioni (Cass. 9.3.2022 n. 7691)

Con la sentenza 9.3.2022 n. [7691](#), la Corte di Cassazione ha affermato che sono deducibili le spese di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi (con contestuale diritto alla detrazione della relativa IVA), purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o in prospettiva, e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.

Ove tali spese rivestano natura incrementativa, possono essere capitalizzate ex [art. 2426](#) co. 1 n. 5) c.c., con conseguente deducibilità per la quota imputata a ogni esercizio ex [art. 108](#) co. 1 del TUIR.

Tale principio offre lo spunto per esaminare due aspetti della disciplina delle spese di manutenzione:

- l'individuazione della natura ordinaria o incrementativa delle medesime;
- la relativa inerenza al reddito d'impresa.

Natura dell'onere sostenuto

In base all'OIC [16](#) (§ 15 - 16), possono essere definiti di natura non incrementativa o ordinaria quegli oneri sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, al fine di salvaguardarne la capacità e la produttività originarie o porre riparo a guasti e rotture (es. spese di pulizia, verniciatura, riparazione e sostituzione di parti deteriorate).

Vengono invece definite di natura incrementativa o straordinaria le spese che comportano un aumento significativo e tangibile della produttività o della vita utile del cespite. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra gli oneri in oggetto quelli rivolti all'ampliamento, all'ammodernamento o al miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione, incluse quindi le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui il bene era stato acquisito.

Disciplina ai fini IRES

Nella determinazione del reddito d'impresa, le spese di manutenzione di natura non incrementativa sostenute su beni di terzi sono deducibili secondo i criteri ordinari, atteso che il limite del 5% imposto dall'[art. 102](#) co. 6 del TUIR non si applica ai beni nella disponibilità del contribuente, ma di proprietà altrui (Cass. 28.1.2010 n. [1834](#)).

Le spese incrementative su beni di terzi, se classificate nella voce B.I.7 dello Stato patrimoniale, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (ex [art. 108](#) co. 1 del TUIR). Infatti, "*i criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame costituiscono presupposto per la determinazione della quota di dette spese imputabile al reddito dell'esercizio*" (C.M. 27.5.94 n. [73/E](#), § 3.36).

Per contro, tali spese, se si estrinsecano in beni dotati di autonoma funzionalità, sono fiscalmente ammortizzabili secondo le regole proprie della categoria di appartenenza del bene, sulla base dei coefficienti fissati dal DM 31.12.88 in relazione al settore di attività dell'impresa (ris. Agenzia Entrate 27.12.2005 n. [179](#)).

Inerenza dell'onere

Secondo un filone giurisprudenziale, ai fini della deducibilità delle migliorie, occorre che il bene, su cui sono effettuati gli interventi, sia normalmente destinato dal contribuente all'esercizio di un'attività potenzialmente idonea a produrre utili: tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui vengano in considerazione miglioramenti apportati all'immobile condotto in locazione dal contribuente, con spese di manutenzione straordinaria, poiché, in tal caso, il beneficiario ultimo delle opere rimane esclusivamente il locatore (Cass. 25.3.2011 n. [6936](#) e 1.7.2015 n. 13494).

Altre pronunce di legittimità risultano invece conformi al suddetto orientamento ministeriale (per tutte, Cass. 27.11.2015 n. [24277](#) e 7.8.2015 n. [16596](#)).

L'analoga questione relativa al trattamento ai fini IVA delle spese di manutenzione straordinaria sostenute su beni di terzi è stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al fine di sottoporla alle Sezioni Unite (Cass. 22.9.2017 nn. [22089](#) e [22090](#)).

Le Sezioni Unite (sentenze 11.5.2018 nn. 11533 e 11534), pur prendendo atto del contrasto giurisprudenziale esistente nell'ambito delle imposte sui redditi, si sono pronunciate soltanto in riferimento all'IVA, sostenendo che spetta il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima è potenziale o di prospettiva, e non sia stato possibile esercitarla concretamente per cause estranee al soggetto passivo.

Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo

Per completezza e connessione d'argomento, si ricorda che, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (di natura sia incrementativa, sia non incrementativa) che riguardano beni di terzi sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno (con eccedenza deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi): cfr. ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2009 n. [99](#) e Cass. 13.3.2020 n. [7226](#).

Si tratta, infatti, di spese che non possono essere portate a incremento del costo del bene (ex [art. 54](#) co. 2 del TUIR), in quanto quest'ultimo non è fiscalmente riconosciuto (nello stesso senso, si era già espressa la circ. CNDCEC 12.5.2008 n. 1/IR, § 3).

art. 108 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 2426 c.c.

Cass. 9.3.2022 n. 7691

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Migliorie su beni di terzi" - Fornero L. Guide

Eutekne - Contabilità e bilancio - "Manutenzione" - Latorraca S. Scheda n.

1341.01 in Agg. 11/2021 - "Principio di inerenza" - Cotto - Fornero

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Visto di conformità - Soci di società tra professionisti (STP) - Requisito della maggioranza del capitale posseduto da soci professionisti - Non necessarietà (ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2022 n. 10)

Con la ris. 4.3.2022 n. [10](#), l'Agenzia delle Entrate, sulla base degli orientamenti interpretativi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativi alle società tra professionisti (STP), ha parzialmente rivisto la propria posizione in relazione alle condizioni che consentono al socio della società di essere abilitato al rilascio del visto di conformità, espressa nella precedente ris. 14.4.2016 n. [23](#).

Equiparazione della STP alla società di servizi

Sulla base della disciplina della società tra professionisti (STP) contenuta nell'[art. 10](#) della L. 12.11.2011 n. 183, l'Agenzia delle Entrate, con la suddetta ris. [23/2016](#), ha infatti affermato che "non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la STP rispetto alla società commerciale di servizi contabili" di cui al [DM 18.2.99](#).

L'Agenzia, infatti, aveva evidenziato che nella STP:

- i soci professionisti devono essere iscritti ad Ordini, Albi e Collegi e i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali;

- il numero dei soci professionisti e la relativa partecipazione al capitale sociale deve essere tale "da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci", come previsto dall'[art. 10](#) co. 4 lett. b) della L. 183/2011.

Orientamento di alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali

In relazione all'interpretazione della suddetta disposizione di cui all'[art. 10](#) co. 4 lett. b) della L. 183/2011, alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali hanno affermato che devono ricorrere cumulativamente i requisiti dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di loro partecipazione al capitale sociale.

Orientamento dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

La suddetta impostazione è stata però contestata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione 12.6.2019 n. AS1589), in quanto limitativa della concorrenza.

Secondo l'Autorità Garante, infatti, occorre valorizzare "la ratio sottesa alla richiesta di tali due requisiti, rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che

questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali“, ma “tale obiettivo può essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attribuiti ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance“.

In sostanza, secondo l'Autorità Garante i soci professionisti della STP possono essere in numero inferiore ai due terzi e/o detenere quote di capitale sociale inferiore ai due terzi, purché tali soggetti detengano il controllo dei diritti di voto, in modo da garantire la maggioranza dei due terzi nell'assunzione delle decisioni societarie, come previsto dall'[art. 10](#) co. 4 lett. b) della L. 183/2011.

Questo risultato può essere raggiunto anche attraverso l'adozione di “*patti parasociali o clausole statutarie*“, sulla base degli strumenti previsti dal codice civile in base al tipo di società prescelta per costituire la STP.

In attesa di un auspicato intervento normativo, l'Autorità Garante ha invitato ad adottare, in via interpretativa, i suddetti principi a tutela della concorrenza.

Adeguamento dell'Agenzia delle Entrate

Al fine di adeguarsi ai suddetti orientamenti dell'Autorità Garante, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.3.2022 n. 10, ha quindi chiarito che per l'iscrizione del socio professionista di una STP nell'elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, non è necessario che i soci professionisti possiedano la maggioranza del capitale sociale della STP, essendo sufficiente che tali soggetti detengano il controllo dei diritti di voto, attraverso l'adozione di “*patti parasociali o clausole statutarie*“ che consentano di esprimere la maggioranza dei due terzi nell'assunzione delle decisioni societarie.

art. 10 L. 12.11.2011 n. 183

DM 18.2.1999

Risoluzione Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 23

Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2022 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2022 - "Cambio di rotta sul visto di conformità per i professionisti di STP" - Negro

Il Sole - 24 Ore del 5.3.2022, p. 23 - "Stp, per visto al socio professionista basta il controllo dei diritti di voto" - Gavelli

Guide Eutekne - Impresa e società - "Società tra professionisti" - Valente G. - Vitale R. Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Visto di conformità" - Negro M. - Suma S.

RISCOSSIONE

Prescrizione - Prescrizione del credito dopo la notifica della cartella - Giurisdizione - Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 8.3.2022 n. 7506)

Le Sezioni Unite, previa decisione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, potrebbero affrontare il tema della giurisdizione da adire quando, dopo la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo, il contribuente eccepisce la prescrizione (vedasi l'ordinanza interlocutoria Cass. 8.3.2022 n. [7506](#)).

Il tema è della massima importanza siccome, vuoi in ragione dell'invalidità della notifica di atti cautelari o esattivi, vuoi in ragione della mancata notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione, spesso uno dei vizi che caratterizzano maggiormente la c.d. liti di riscossione è proprio la prescrizione.

Le situazioni che possono emergere sono diverse.

Rilevabilità dell'eccezione

Ove, dopo la formazione della prescrizione, il contribuente riceva un atto impugnabile in sede tributaria, deve subito eccepire la prescrizione onde evitare che il vizio non possa più essere fatto valere ricorrendo contro atti ancora successivi (l'autonomia degli atti impugnabili, di cui all'[art. 19](#) del DLgs. 546/92, comporta la cristallizzazione della pretesa).

Ove, maturata la prescrizione, giunga il pignoramento, l'azione va proposta in sede ordinaria mediante opposizione all'esecuzione.

Ove maturi la prescrizione e al contribuente non venga notificato nessun atto, la questione è problematica, essendoci il rischio che il contribuente sia privo di tutela.

Da un lato, adire la giustizia tributaria senza un atto impugnabile è inibito dal sistema processuale del DLgs.

[546/92](#) (salvo affermare, come fatto dalla Cass. 11.5.2020 n. [8719](#), che si può ricorrere contro il diniego di sgravio eccependo la prescrizione, evidente *escamotage* per aggirare il divieto di azioni di accertamento negativo).

Dall'altro, alcuna giurisprudenza inerente ai contributi previdenziali è dell'avviso che difetta l'interesse ad agire, non essendoci atti esecutivi o cautelari che possono ledere il debitore (Cass. 1.3.2019 n. [6166](#)).

Le Sezioni Unite, oltre a pronunciarsi in punto giurisdizione, potranno chiarire questi delicati aspetti.

Effetti sulla difesa

Attribuire l'eccezione di prescrizione alla giurisdizione ordinaria piuttosto che a quella tributaria ha effetti sulla difesa.

In primo luogo, tale eccezione, in sede ordinaria, è una normale azione di accertamento in cui si chiede al giudice di dichiarare estinto il credito, mentre in sede tributaria non solo c'è il vincolo dell'atto impugnabile, ma occorre anche ricorrere eccependo la prescrizione nei sessanta giorni.

Inoltre, solo in sede tributaria la difesa può essere assunta da professionisti diversi da avvocati come dottori commercialisti ([art. 12](#) del DLgs. 546/92).

Per i giudizi pendenti, la decisione delle Sezioni Unite potrà comportare la *translatio iudicii* ai sensi dell'[art. 59](#) della L. 69/2009 da una giurisdizione all'altra, rimedio che, però, non sempre consente di non intaccare la difesa e allunga comunque i tempi del processo.

Termini di prescrizione

Il quadro descritto è reso complicato dal fatto che in ambito tributario spesso non è chiaro quale termine di prescrizione operi.

Solo in limitati casi il legislatore lo ha individuato (si pensi alla prescrizione quinquennale per le sanzioni ex [art. 20](#) del DLgs. 472/97, o a quella decennale per il registro ex [art. 78](#) del DPR 131/86).

Nelle altre ipotesi, ci sono varie volte orientamenti contrastanti sul termine, che può essere o decennale (previsto in via generale dall'[art. 2946](#) c.c.) o quinquennale ([art. 2948](#) co. 1 n. 4 c.c. per le obbligazioni periodiche).

A ulteriore complicazione del tutto, si rileva che un unico carico riscuote sovente crediti soggetti a diversi termini di prescrizione.

art. 2 DLgs. 31.12.1992 n. 546

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2022 - "Prescrizione a valle della cartella di pagamento alle Sezioni Unite" - Cissello

Manuali Eutekne del 2021, p. 703-736 - 'Manuale della riscossione dei tributi' - *Alfio Cissello*

Cass. 8.3.2022 n. 7506

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Infruttuosità - Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Fallimento - Prescrizione del credito \(risposte a interpello Agenzia delle Entrate 9.3.2022 n. 100 e 10.3.2022 n. 102\)](#)

Con due distinte risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle note di variazione nelle procedure concorsuali, precisando, da un lato, che in caso di prescrizione del credito - e conseguente impossibilità di insinuazione al passivo - non è consentito il recupero dell'IVA in ragione dell'infruttuosità della procedura e, dall'altro, che la disciplina dell'[art. 26](#) co. 3-bis del DPR 633/72 è applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa di cui all'[art. 15](#) del DL 98/2011.

Nota di credito per infruttuosità della procedura esclusa in caso di prescrizione del credito

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello 10.3.2022 n. [102](#), che, per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (antecedenti il DL [73/2021](#)), non ricorre il presupposto dell'infruttuosità per l'emissione della nota di variazione IVA qualora la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l'accertata incapienza del patrimonio del debitore, bensì per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore.

Nel documento di prassi è stato altresì precisato che la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure "simili" al fenomeno dell'estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l'estinzione del

diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegua - diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso - all'inerzia ingiustificata del creditore.

Nel caso posto all'esame dell'Agenzia, la domanda di ammissione al passivo fallimentare di un creditore veniva rigettata per intervenuta prescrizione del credito. La questione verteva, in particolare, sulla circostanza che tale fattispecie potesse eventualmente rappresentare un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che, contemplando anche le figure "simili" alla "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione", consente di valorizzare ulteriori circostanze per le quali un'operazione fatturata possa venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la prescrizione non può essere ricondotta tra le figure "simili" a quelle enucleate dalla norma, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa consegua - diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso - all'inerzia ingiustificata del creditore.

Al proposito va altresì segnalata la posizione della giurisprudenza europea (si veda Corte di Giustizia UE 11.6.2020, causa C-146/19), che, nell'ammettere l'esercizio del diritto alla variazione in diminuzione nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di insinuare il credito nella procedura fallimentare, non ha, tuttavia, ritenuto ammissibile l'inerzia ingiustificata del creditore.

Nel caso di specie, l'istanza di ammissione al passivo del creditore veniva rigettata per intervenuta prescrizione, non essendo infatti applicabile alla procedura di concordato preventivo (precedente il fallimento *de qua*) la sospensione della prescrizione ex [art. 2941](#) co. 6 c.c. (Cass. nn. [5663/2019](#) e [17060/2007](#)).

Ammissibilità della nota di variazione IVA per le procedure di liquidazione coatta di cui all'art. 15 del DL 98/2011

Con la risposta a interpello 9.3.2022 n. [100](#), l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità che la variazione in diminuzione dell'IVA, effettuata ai sensi della novellata disciplina di cui all'[art. 26](#) del DPR 633/72, sia applicabile anche con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'[art. 15](#) del DL 98/2011.

Per effetto delle modifiche apportate all'[art. 26](#) del DPR 633/72 dall'[art. 18](#) del DL 73/2021, efficaci per le procedure "avviate dal 26 maggio 2021 compreso" (DL [228/2021](#) conv. L. [15/2022](#)), è stato anticipato il momento a decorrere dal quale il cedente/prestatore ha facoltà di operare la variazione in diminuzione dell'IVA, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale.

La possibilità di riduzione dell'imposta è ammessa a partire dalla data in cui quest'ultimo è "assoggettato" a una procedura concorsuale (momento individuato, in relazione alla singola procedura, in base al co. 10-bis dell'[art. 26](#)).

Nel dettaglio, se il mancato pagamento è dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, tra le altre, alla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero
- del "provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [20/2021](#)).

Per l'Agenzia delle Entrate, la liquidazione coatta amministrativa contemplata all'[art. 26](#) del DPR citato non è soltanto la procedura regolata dal RD [267/42](#), ma anche quella di cui all'[art. 15](#) del DL 98/2011 nelle sue varie articolazioni, dal momento che il legislatore fallimentare ha rimesso alla normativa speciale di settore la determinazione dei casi in cui tale procedura può avere corso, il relativo *iter* e i soggetti cui la stessa si applica (si veda, ad esempio, l'[art. 2](#) del RD 267/42, in base al quale la legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla).

Merita, inoltre, sottolineare che il co. 5-bis del citato art. 15 estende, di fatto, agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della liquidazione coatta amministrativa di cui all'[art. 15](#) co. 1 del DL 98/2011 conv. L. 111/2021.

Non sussistono, peraltro, elementi contrari - né sotto un profilo letterale, né guardando alla *ratio* delle norme - all'applicabilità delle nuove disposizioni di cui all'[art. 26](#) del DPR 633/72 anche a tale procedura; né si potrebbe giungere a diverse conclusioni, per il fatto che in precedenti documenti di prassi (si veda, ad esempio, la circolare n. [77/2000](#)) mancasse il riferimento a detta procedura, posto che essi risultano antecedenti agli interventi normativi *de qua*.

art. 26 co. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 co. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 co. 3 bis DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.3.2022 n. 102

Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2022 - "Variazione IVA per infruttuosità della procedura esclusa con la prescrizione del credito" - Nicotra

Il Sole - 24 Ore del 11.3.2022, p. 38 - "Il credito prescritto non consente di emettere la nota di variazione" - Ficola - Santacroce

Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2021 - "Nota di variazione "anticipata" solo per le procedure avviate dal 26 maggio 2021" - Greco - Nicotra

Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2022 - "Consecuzione tra procedure più favorevole per la nota di variazione IVA" - Greco - Nicotra

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2022 - "Note di variazione IVA per le procedure di liquidazione coatta in senso ampio" - Nicotra

Scheda n. 469.03 in Agg. 11/2021 - "Note di variazione in diminuzione e procedure concorsuali" - Greco - La Grutta - Nicotra

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Note di credito" - Greco E.

Cass. 26.2.2019 n. 5663

Lavoro

PREVIDENZA

Trattamenti pensionistici anticipati - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) (Circ. INPS 8.3.2022 n. 38)

Con la circ. 8.3.2022 n. [38](#), l'INPS ha fornito indicazioni applicative in merito alla disposizione introdotta dall'[art. 1](#) co. 87 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha istituito una nuova tipologia di pensione anticipata, la c.d. pensione "Quota 102".

Tale disposizione ha modificato l'[art. 14](#) del DL 4/2019 relativo alla pensione anticipata con opzione "Quota 100", riconoscendone il diritto di accesso al raggiungimento, entro il 31.12.2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni (anziché 62, come da disposizione previgente) e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

In via preliminare, l'INPS ha precisato che il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31.12.2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, fermo restando il decorso del tempo previsto per l'apertura della c.d. "finestra" di cui all'[art. 14](#) co. 5, 6 e 7 del DL 4/2019.

Coordinamento con la misura "Quota 100"

Nella circolare si evidenzia come la norma modificata dalla legge di bilancio 2022 coordini la previgente disciplina della pensione "Quota 100", applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, con i nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l'anno 2022.

In sintesi, vengono confermati sia la facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS, sia il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Inoltre, viene fatta salva la disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), delle disposizioni di cui all'[art. 59](#) co. 9 della L. 449/97, secondo cui la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Decorrenza dei trattamenti

Per quanto concerne invece la decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, l'INPS evidenzia che trovano applicazione le disposizioni dell'[art. 14](#) co. 5 e 6 del DL 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In altri termini, tenuto conto che la disposizione in esame si applica ai soggetti che maturano 38 anni di

anzianità contributiva nel corso del 2022, il trattamento pensionistico decorre, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore:

- all'1.5.2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- al 2.4.2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO.

Invece, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.

La decorrenza della pensione non può quindi essere anteriore:

- al 2.7.2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- all'1.8.2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Chiarimenti in merito ai requisiti di accesso a "Quota 102"

Nella circ. n. [38/2022](#) vengono chiariti alcuni aspetti relativi alla maturazione dei requisiti richiesti per accedere alla pensione "Quota 102".

Tra le varie questioni trattate, l'INPS ha chiarito che, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, con particolare riferimento al requisito contributivo di almeno 38 anni, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.

Ancora, si precisa che, a decorrere dall'1.1.2022, è possibile finalizzare l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà - quale prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata - anche al perfezionamento, entro il 31.12.2022, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.

art. 1 co. 87 L. 30.12.2021 n. 234

art. 14 DL 28.1.2019 n. 4

Circolare INPS 8.3.2022 n. 38

Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2022 - "Pensione "Quota 102" con facoltà di cumulo" - Mamone Il

Sole - 24 Ore del 9.3.2022, p. 36 - "Prime pensioni con quota 102 a partire dal 2 aprile" - Orlando

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione "Quota 102"" - Secci N.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 17.1.2022 N. 14113

FISCALE

RISCOSSIONE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Abolizione dell'aggio di riscossione - Approvazione del nuovo modello

In attuazione dell'art. 25 del DPR 29.9.73 n. 602, con il presente provvedimento viene approvato il nuovo modello di cartella di pagamento.

Decorrenza

Il nuovo modello di cartella di pagamento si applica in relazione alla riscossione dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2022.

Per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31.12.2021 resta fermo l'utilizzo del precedente modello, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2017 n. 134363. Abolizione dell'aggio di riscossione

La nuova modulistica si è resa necessaria a seguito della modifica dell'art. 17 del DLgs. 13.4.99 n. 112, operata con l'art. 1 co. 15 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha abolito la quota degli oneri di riscossione precedentemente stabilita a carico del debitore (c.d. "aggio"), in misura pari:

- al 3% delle somme iscritte a ruolo, per i pagamenti eseguiti entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, in caso di adempimento oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento;
- all'1% delle somme iscritte a ruolo applicabile in caso di riscossione spontanea (art. 32 del DLgs. 26.2.99 n. 46).

Esposizione delle somme dovute

Nella cartella di pagamento vengono riportate le somme che:

- spettano all'ente creditore: si tratta degli importi che l'ente creditore ha posto a carico del debitore e degli interessi di mora;
- spettano all'Agente della riscossione: sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri a carico del debitore

Per i carichi affidati dall'1.1.2022, restano a carico del debitore:

- una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione;
- le spese "vive" per le attività di riscossione e cautelari.

L'ammontare delle suddette quote e spese sarà determinato con un successivo decreto ministeriale.

Cartella di pagamento con oneri di riscossione

Il precedente modello di cartella di pagamento, nel quale compare la richiesta di oneri di riscossione ai debitori, continuerà ad essere utilizzato per i carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31.12.2021.

Per verificare la corretta applicazione degli oneri di riscossione:

- rileva la data di consegna del ruolo o la data di trasmissione del flusso creditorio, in caso di riscossione conseguente ad atti di accertamento esecutivo o ad avviso di addebito;
- non rileva quindi la data di notifica della cartella.

Scadenze della settimana

15 marzo 2022, Martedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche - Richiesta al Sistema Tessera Sanitaria di cancellazione di singole spese sanitarie

sostenute nel 2021, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 marzo 2022, Mercoledì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto a saldo per l'anno solare precedente

Capital gain

Notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti - Termine per rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno precedente ai fini del "regime della dichiarazione"

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre luglio-settembre dell'anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento installati prima del 1° marzo - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui

Imposte dirette

Amministratori di condominio - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese detraibili sostenute nell'anno precedente per interventi sulle parti comuni

Asili nido, pubblici e privati, e altri soggetti che ricevono rette per frequenza di asili nido - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, delle spese sostenute o dei rimborsi effettuati

Banche e Poste - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei bonifici relativi alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, disposti nell'anno solare precedente

Enti e Casse assistenziali e Fondi sanitari integrativi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente delle spese sanitarie rimborsate

Enti previdenziali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi previdenziali ed assistenziali

Forme pensionistiche complementari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi di previdenza complementare

Imprese di assicurazione - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il SID, dei dati relativi all'anno precedente dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni)

ONLUS, APS, soggetti che svolgono attività nei beni culturali o nella ricerca scientifica - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa od obbligatoria, delle erogazioni liberali ricevute l'anno precedente

Scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e soggetti che erogano rimborsi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa, delle spese scolastiche versate o rimborsate nell'anno precedente

Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente degli interessi passivi e oneri accessori

Soggetti che erogano rimborsi di spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dei rimborsi erogati nell'anno precedente, in relazione a ogni studente

Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ciascun decesso

Università statali e non statali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ogni studente, al netto di rimborsi e contributi

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2022", relative al 2021, che contengono dati da utilizzare per la precompilata

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2022", in sostituzione della "Certificazione Unica 2021" già consegnata nel 2021 per cessazione del rapporto

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2022" dei redditi corrisposti nell'anno precedente

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente per i quali non è previsto un apposito modello

Sostituti d'imposta - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della "sede telematica" o delle relative variazioni per il ricevimento diretto, o tramite intermediario, dei modelli 730-4

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Soggetti che corrispondono dividendi - Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione relativa agli utili corrisposti nell'anno precedente (modello CUPE)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche che hanno sostenute spese scolastiche nel 2021 - Esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti da loro delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Versamento IVA a saldo per l'anno precedente, salvo differimento entro il 30 giugno o il 22 agosto, con applicazione delle previste maggiorazioni

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della scelta tra compensazione o rimborso del saldo a credito dell'anno precedente

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per l'anno solare precedente

Tasse di concessione governativa

Società di capitali con partita IVA - Versamento della tassa annuale di 309,87 euro ovvero di 516,46 euro, per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

18 marzo 2022, Venerdì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre ottobre-dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Altre scadenze

19 marzo 2022, Sabato *

Imposte dirette

Associazioni e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica, agli organismi sportivi affiliati, della domanda per un apposito contributo a fondo perduto per la gestione di impianti natatori, anche polivalenti

20 marzo 2022, Domenica *

Contributi INPS

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS l'istanza di riesame dell'esito della domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi per l'anno 2021

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposte dirette

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti - Esercizio opposizione al trattamento dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi del 2021, effettuando una comunicazione all'Agenzia Entrate

21 marzo 2022, Lunedì

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette

"Certificazioni Uniche 2022", che contengono dati da utilizzare per la precompilata, al fine di evitare le previste sanzioni

22 marzo 2022, Martedì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile gennaio-febbraio

25 marzo 2022, Venerdì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio e febbraio

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

